

INPDAP: UNA TASSA CERTA PER UN CREDITO IPOTETICO. OVVERO: QUANDO INVECE CHE "DI DIRITTO" SAREBBE MEGLIO DIRE "D'UFFICIO"

Comunicato Stampa dell'ADUC

Firenze, 13 Luglio 2007. Ai dipendenti pubblici in pensione, la recente Finanziaria ha imposto una gabella dello 0,15% della pensione lorda al fine di costituire un fondo comune per mutui agevolati. In un ipotetico Paese dove il Fisco fosse amico del contribuente e non un vampiro, il Governo avrebbe stimolato le persone ad aderire a questo fondo, ma in Italia non è così: chi non vuole che questa gabella sia prelevata dalla propria pensione deve manifestarlo con una raccomandata A/R all'Inpdap.

Siamo andati negli uffici dell'Istituto Nazionale e Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche e abbiamo trovato dei cartelli che ci hanno aiutato a capire meglio come funzionava il tutto. Uno, in particolare diceva che "l'INPDAP invierà quanto prima a tutti i suoi pensionati una comunicazione a proposito di questo argomento". In calce, la data entro la quale va espresso il proprio rifiuto (25 ottobre 2007), l'indirizzo telematico dell'Istituto (www.inpdap.gov.it), dove non si trova granchè, e il numero verde dello stesso: 800105000 che invece funziona bene.

Quel "quanto prima" ci ha lasciato molto perplessi: e se arrivasse a ridosso o si smarrisse nei talvolta biblici tempi di consegna delle Poste? Non solo, ma questo avviso sarà inviato ai pensionati Inpdap.. e agli altri che comunque la devono pagare cosa succede (per esempio i ferrovieri che sono iscritti all'Inps)?

Noi, visto il modo di prelievo di questa gabella, ovviamente non ci fidiamo e crediamo che occorra uno sforzo di informazione per impedire che si mettano i piedi in testa a così tanti contribuenti. Anche per far capire che "nisciuno è fesso". Se lasciamo correre, inoltre, non dovremmo stupirci se domani, per esempio, la tassa/canone sulla Rai seguisse la stessa sorte (automaticamente dalla pensione o dallo stipendio, salva dimostrazione di non possesso di un apparecchio da parte del contribuente).

Per questo abbiamo preparato una speciale edizione della rubrica "La Pulce nell'Orecchio", curata da Annapaola Laldi e pubblicata sul nostro sito Internet, in cui svizzeremo nei particolari la nascita e lo sviluppo di questa gabella, con relative indicazioni per come fare a non pagarla:

<http://www.aduc.it/dyn/pulce/art/singolo.php?id=187231>

INTERVENTO PARLAMENTARE

On. Tommaso Foti

ALLEANZA NAZIONALE

VicePresidente della VIII COMMISSIONE

Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

Componente della Giunta per il Regolamento

17 luglio 2007

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

On. Tommaso Foti

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Pubblicata sull'allegato B nel corso della seduta

n. 191 del 18 luglio 2007 con il numero 4-04397



Per sapere, premesso che:

- il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha adottato, con decreto del 7 marzo 2007, n.45, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 10.4.2007) il regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347, della legge 23.12.2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP;
- il detto regolamento si applica: a) ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP; b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;
- l'articolo 2 del regolamento in questione iscrive di diritto i pensionati di cui sopra alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali prevista dalla legge n.662/96, con obbligo di versamento del contributo pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione, con esclusione di coloro che risultano titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili;
- in buona sostanza la disdetta può operare in due tempi: o entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto

Ministeriale 45/2007 (e cioè entro il 25 ottobre 2007), oppure entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la detta ritenuta;

- la procedura seguita per l'applicazione della ritenuta appare oltremodo penalizzante per gli interessati ai quali si sarebbe dovuto chiedere se intendevano o meno iscriversi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Inpad, anziché prevedere l'iscrizione d'ufficio degli stessi, salvo esplicita rinuncia;
- anche il notevole lasso di tempo intercorso tra l'introduzione della norma di legge (anno 1996) e la sua effettiva applicazione (anno 2007) avrebbero dovuto consigliare d'inviare una preventiva comunicazione in merito agli interessati; se non ritenga comunque doverosa l'emanazione di disposizioni operative che rendano obbligatoria la comunicazione ai singoli interessati relativamente all'applicazione della trattenuta del contributo di cui sopra, salvo esplicita rinuncia dei medesimi; se, per agevolare, gli interessati alla rinuncia intenda differire, quanto meno al 31.12.2007, il termine entro cui far pervenire la disdetta.